

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1964

Modifiche alla composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge il numero dei membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, fissato in 79 unità dalla legge 5 gennaio 1957, n. 33, viene elevato a 96. Tale incremento è reso necessario dall'esigenza di adeguare la composizione dell'Organo alle principali modificazioni sociali ed economiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, in relazione al disposto dell'articolo 99 della Costituzione, il quale sancisce che il CNEL è composto di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. L'aumento, peraltro, viene contenuto entro limiti quantitativi molto ristretti (17 unità) allo scopo di mantenere inalterate le caratteristiche della composizione fissate dalla legge istitutiva.

Nella ripartizione dei posti di nuova istituzione si è tenuto conto del notevole incremento di forze di lavoro verificatosi nell'ultimo decennio nel settore industriale; dello sviluppo assunto nello stesso periodo di tempo dai cosiddetti settori terziari per quanto riguarda soprattutto i trasporti e in particolare i trasporti aerei; nonché della necessità di uniformare la rappresentanza degli enti pubblici economici (IRI, ENI,

ENEL, ICE) e di meglio adeguare, data la importanza del settore, quella degli enti pubblici previdenziali.

È stato, poi, proporzionalmente aumentato il numero degli esperti di nomina del Presidente della Repubblica e sono state riportate in sede più adeguata le designazioni attualmente spettanti all'Unione accademica nazionale. Esse spetteranno ora, in ragione di una ciascuno, al Consiglio superiore della pubblica istruzione, all'Accademia nazionale dei Lincei e al Consiglio nazionale delle ricerche.

È sembrato inoltre opportuno elevare da tre a quattro anni la durata in carica dei membri del Consiglio, allo scopo di conseguire, con la maggiore continuità funzionale degli organi consiliari, la più feconda collaborazione del CNEL con il Parlamento ed il Governo nelle materie che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale.

In tali sensi dispongono gli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

L'articolo 3 contiene talune necessarie disposizioni transitorie per la prima attuazione della legge.

In particolare, per le nuove nomine da effettuarsi nelle categorie già rappresentate

in seno al CNEL e la cui rappresentanza viene ora aumentata, si consente di utilizzare, in quanto possibile, le designazioni già fatte dagli organi competenti in occasione della nomina dei membri attualmente in carica, e ciò allo scopo di rendere più spedita l'integrazione del Consiglio prevista dalla legge.

Si provvede poi ad uniformare la durata in carica di tutti i membri del Consiglio (sia di quelli di nuova nomina sia di quelli già in funzione), stabilendo che essi cessano contemporaneamente dalla carica alla scadenza del quadriennio dalla nomina dei membri già in funzione.

Si dispone infine che per lo stesso primo quadriennio non si fa luogo alla nomina

dei nuovi membri la cui designazione in base alla presente legge è trasferita dalla Unione accademica nazionale al Consiglio superiore della pubblica istruzione, al Consiglio nazionale delle ricerche e all'Accademia nazionale dei Lincei. Ciò in conseguenza del fatto che per detto quadriennio restano in carica, anche dopo l'entrata in vigore della nuova legge, i membri già nominati in base alle norme preesistenti su designazione dell'Unione accademica nazionale.

L'ultimo articolo del disegno di legge stabilisce che le nuove norme entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di:

a) dieci rappresentanti dei lavoratori dell'industria; cinque rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, compresi i mezzadri; tre rappresentanti dei lavoratori del commercio di cui uno del turismo; tre rappresentanti dei lavoratori dei trasporti; due rappresentanti dei lavoratori del credito; un rappresentante dei lavoratori dell'assicurazione; un rappresentante dei lavoratori della pesca; un rappresentante dei lavoratori delle aziende municipalizzate; due rappresentanti dei dirigenti di azienda;

b) tre rappresentanti dei professionisti; sei rappresentanti dei coltivatori diretti (compartecipanti, piccoli affittuari e piccoli proprietari); tre rappresentanti delle attività artigiane; tre rappresentanti delle cooperative di produzione e di consumo;

c) sei rappresentanti delle imprese industriali, scelti in modo che sia garantita la rappresentanza della piccola, della media e della grande industria; tre rappresentanti delle imprese agricole; tre rappresentanti delle imprese commerciali; tre rappresentanti delle imprese di trasporto; un rappresentante degli istituti di credito ordinario; un rappresentante delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno; un rappresentante delle imprese di assicurazione; un rappresentante degli imprenditori della pesca; un rappresentante delle imprese turistiche;

d) un rappresentante delle imprese municipalizzate;

e) un rappresentante dell'IRI; un rappresentante dell'ENI; un rappresentante dell'ENEL; un rappresentante dell'ICE;

f) tre rappresentanti degli enti pubblici a carattere nazionale operanti nel campo della previdenza;

g) venticinque persone particolarmente esperte nelle materie economiche e sociali, di cui:

1) due designate dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; due dal Consiglio nazionale delle ricerche; una dal Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato; nove dai Consigli superiori di statistica, della marina mercantile, dell'agricoltura, dei lavori pubblici, delle telecomunicazioni, dell'aviazione civile, nonché dalla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, e dalla Unione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, anche al di fuori dei propri componenti;

2) una designata dall'Accademia nazionale dei Lincei;

3) dieci nominate dal Presidente della Repubblica ».

Art. 2.

L'articolo 7, primo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Il presidente e i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati ».

Art. 3.

Per la nomina dei membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro da effettuare in attuazione della presente legge restano valide le designazioni già fatte dagli organi competenti per le nomine effettuate con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1964.

I membri di nuova nomina e quelli già nominati con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1964 cessano dalla carica contemporaneamente alla scadenza del quadriennio dalla data del decreto medesimo.

Per lo stesso quadriennio non si fa luogo alla nomina dei nuovi membri la cui designazione è demandata dalla presente legge al Consiglio superiore della pubblica istruzione, al Consiglio nazionale delle ricerche e all'Accademia nazionale dei Lincei.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.